

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

DETERMINAZIONE del DIRETTORE GENERALE VICARIO.

Prot. n. 284 del 02/03/2022

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di farmaci, dispositivi medici, e parafarmaci.

Alla ditta: RECKITT BENKISER HEALT ITALIA SPA– Via G. Spadolini, 7 20141 Milano (MI)-
CIG: ZBF356E0F7

Prot. n. 284 del 02/03/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di farmaci, dispositivi medici, e parafarmaci.

Alla ditta: **RECKITT BENKISER HEALT ITALIA SPA– Via G. Spadolini, 7 20141 Milano (MI)- P.IVA 06325010152**

CIG: ZBF356E0F7

VISTO il decreto legislativo n° 50 del 2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l’art.32, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO le linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. per l’attuazione del D.lgs. n° 50/2016 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.lgs 56/2017 (GU n° 69 del 23/03/2018);

VISTO il D.lgs n° 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni:

VISTA la deliberazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 recante l’aggiornamento delle linee guida n. 4 al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

VISTO l’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha recentemente modificato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) in materia di procedure di affidamento sotto soglia, stabilendo che fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.);

PREMESSO CHE

l'affidamento diretto alla ditta in oggetto indicata è giustificata dal fatto che:

- è assegnato al fine di rispondere alle esigenze commerciali dell'attività svolta dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e per svolgere la gestione del servizio Farmaceutico essenziale, in modo corretto e puntuale ed a beneficio delle esigenze dell'utenza;
- l'operatore economico è stato selezionato in quanto produttore diretto del bene oggetto della fornitura, ha offerto il prezzo migliore.
- Prodotti richiesti dalla clientela e pubblicizzati.
- L'operatore fornisce espositori, offerte con taglio prezzo e gadget.

DATO ATTO CHE

- Il sottoscritto, ha ricevuto la nomina a rappresentante legale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, con protocollo n° 1418 del 26/05/2021 (decorrenza 31/05/2021).

CONSIDERATO CHE

il valore contrattuale stimato dell'affidamento per l'acquisto dei beni in oggetto, presso la ditta: RECKITT BENKISER HEALT ITALIA SPA– Via G. Spadolini, 7 20141 Milano (MI)- P.IVA 06325010152 è pari ad € 39999,99.

- tale importo non supera la soglia pari a € 40.000,00 ed è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prescrive l'adozione di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO che

la motivazione per procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgvo 50/2016 è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo dell'affidamento viene determinato non mediante un confronto, ma sulla base di un prezzo fissato dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze "urgenti" del Consorzio, che attraverso l'esecuzione del contratto, garantisce la sicurezza in base alla vigente normativa, ma soprattutto la tempestività nella fornitura delle merci;
- il principio della proporzionalità viene garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede di acquisire nuovi requisiti e documentazione ed onere eccessivi;

DATO ATTO CHE

- il valore contrattuale dell'affidamento del servizio in oggetto è stato determinato fino alla concorrenza massima di €. 39999,99 oltre Iva, se dovuta, in ragione di un anno e che quindi non supera la soglia pari a € 40.000,00 per cui è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

all'affidamento della fornitura in oggetto, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato il seguente SmartCIG ZBF356E0F7.

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Rappresentante legale ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

ACQUISITI

- l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i da parte del legale rappresentante della predetta Ditta;
- il DURC per la verifica della regolarità contributiva;

VISTI

- lo Statuto
- il Regolamento Spese in Economia
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recente "Codice dei contratti pubblici"
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- il Casellario ANAC;
- la regolarità del DURC

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

AFFIDARE alla ditta in oggetto, la fornitura dei farmaci e parafarmaci dei quali è titolare del brevetto A.I.C.

DI DISPORRE

- che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e viste in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di incaricare i direttori tecnici delle Farmacie Comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno, nella loro qualifica di preposti, alla produzione degli atti per l'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria, a seconda delle forniture di farmaci e Parafarmaci che loro ritengono necessarie per il regolare svolgimento dell'attività della Farmacia Comunale da loro diretta.

DARE ATTO CHE

- è stato assegnato dall'ANAC il seguente SmartCIG: ZBF356E0F7.
- il costo complessivo dell'affidamento trova copertura nel bilancio dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale Vicario;
- il Direttore Generale Vicario, non si trova rispetto alla presente determinazione, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

dott. Romeo Nesi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993)